

## TRIBUNALE DI SASSARI

N. 401 INT. 31 DIC. 2025

UDR

RNU



Funzione

Attività

TRIBUNALE DI SASSARI  
PRESIDENZA

Il Presidente,

-richiamati i propri provvedimenti del 7.1.2025, del 31.3.2025, del 30.5.2025, del 31.7.2025 e del 31.10.2025 di sospensione, da ultimo sino al 31.12.2025, dell'obbligo di deposito in forma esclusivamente telematica, attraverso l'applicativo APP2, dei provvedimenti relativi alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale;

-considerato che a far data dal 1.4.2025 il suddetto obbligo è stato esteso anche al deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi ai procedimenti di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale (giudizio abbreviato, giudizio direttissimo, giudizio immediato);

-considerato altresì che a far data 1.1.2026 dovrebbe procedersi al deposito con modalità esclusivamente telematiche anche per i depositi di magistrati e avvocati nei procedimenti cautelari (quelli regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III, del codice di procedurale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio)

-letta la nota del Presidente della sezione penale del 29.12.2025, del Magrif penale del 23.12.2025, del Magrif della Procura della Repubblica del 23.12.2025, del Funzionario preposto alla Cancelleria Gip-Gup del 23/27.12.2025 e del Funzionario preposto alla Cancelleria del Dibattimento del 30.12.2025, nelle quali, pur dando atto del miglioramento funzionale dell'applicativo, si rappresentano le sue perduranti criticità ed i Magrif sconsigliano l'attuazione dell'obbligo di deposito esclusivamente attraverso APP2 dei provvedimenti sopra indicati;

-ritenuto tuttavia che debba darsi atto dei significativi miglioramenti dell'applicativo in sé, attraverso il costante rilascio di versioni successive emendantici riconosciuti errori e/o mancanze dell'applicativo;

-rilevato che lo stesso C.S.M. ha ritenuto la data del 31.3.2026, alla quale dovrebbe essere prorogata l'entrata in vigore dell'obbligo di deposito esclusivamente

telematico dei procedimenti cautelari, sia troppo ravvicinata proprio per la persistente instabilità di APP, nonostante i miglioramenti degli ultimi mesi, in quanto vi sono criticità tecniche dell'applicativo non ancora risolte ed in particolare che "talvolta rallenta sensibilmente il suo funzionamento comunicando all'utente improvvisi messaggi di errore (per poi spesso ritornare a funzionare dopo alcuni minuti). A ciò si aggiunge la circostanza che gli atti e i documenti trasmessi da un utente abilitato interno all'altro non risultano visibili al destinatario e sono necessari interventi tecnici ad hoc per rimediare ai "bug" dell'applicativo" e che "è troppo rischioso stabilirne le obbligatorietà così ravvicinata";

-considerato che allo stato, tenuto conto della constatata idoneità delle aule di udienza a supportare quantomeno una postazione di lavoro per il giudice, oltre a quelle necessarie per l'assistenza e la documentazione dell'udienza, siano da ritenersi superate le criticità sul punto che costituivano ostacolo ulteriore all'utilizzo esclusivo di APP2;

-tenuto conto dell'adeguata sperimentazione attuata, anche attraverso il prezioso ausilio del Magrif, circa l'utilizzo di tale applicativo, che fa ritenere possibile il suo utilizzo esclusivo per la gestione delle udienze preliminari, delle udienze predibattimentali e per quelle dibattimentali originate già in forma esclusivamente digitale;

-ritenuto pertanto che per tale tipologia di udienze deve ritenersi forma esclusiva di trattazione quella attraverso l'applicativo APP2, riservandosi la modalità cartacea esclusivamente ad eventuali e contingenti evenienze rispetto al singolo processo, la cui possibilità è indicata anche nella nota del Procuratore della Repubblica del 17.12.2025;

-considerato peraltro che la trattazione esclusivamente telematica di tali procedimenti debba ancora essere adeguatamente sperimentata, con modalità tali che non conducano al concreto pericolo di blocco dell'attività processuale, derivanti da un lato dalle problematiche evidenziate dal Magrif (fascicoli GUP nei quali non è leggibile il decreto che dispone il giudizio, mancata possibilità per il cancelliere di firmare le ordinanze di convalida dell'arresto senza emissione di misure cautelari depositate telematicamente dal giudice, mancata risposta telematica alla richiesta di parere al PM, ecc.), dal Funzionario preposto all'Ufficio Gip-Gup (impossibilità di acquisizione al SICP di ordinanza generata su APP prima della data di esecuzione, che naturalmente al momento dell'emissione non è nota; impossibilità di acquisizione automatica degli atti del fascicolo PM trasmessi su APP e protocollati dal GIP e demandata all'acquisizione della card atti ricevuti da eseguirsi atto per atto, con enorme dispendio di energie e di tempo, ecc.) e dall'altro dalla necessità di operare

una riorganizzazione di taluni settori della Cancelleria dibattimentale (ad es. sulla numerazione dei provvedimenti depositati) e che pertanto che si configuri ancora un ‘malfunzionamento’ del sistema essendo la molteplicità e gravità delle problematiche riscontrate tale da non poter essere riduttivamente limitata a problemi del singolo fascicolo bensì da valutare complessivamente e ricondurre ad una vera e propria impossibilità sistematica di utilizzare il solo strumento digitale per la trattazione dei fascicoli penali, cosa che si risolverebbe immediatamente in un blocco dell’intera attività penale ;

-ritenuto pertanto che si versi nelle ipotesi previste dall’art. 175 bis c. 4 c.p.p.

-

P.Q.M.

Dispone la sospensione, ex art. 175 bis comma 4 c.p.p., dell’utilizzo dell’applicativo App 2.0, con conseguente possibilità di redigere e depositare, anche con modalità analogiche gli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all’udienza dibattimentale e pre-dibattimentale ed a quelli relativi ai procedimenti di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale (giudizio abbreviato, giudizio direttissimo, giudizio immediato) ed inoltre per i depositi di magistrati e avvocati nei procedimenti cautelari (quelli regolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III, del codice di procedurale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio) fino alla data 31.3.2026 ovvero eventualmente a quella, antecedente, nella quale i suindicati problemi siano già stati risolti.

**Invita tutti i Magistrati ed i Funzionari addetti a funzioni penali all’utilizzo esclusivo di APP2 nella trattazione dei processi, in particolare di quelli sopra indicati (udienza preliminare, predibattimentale, dibattimentale nativa digitale), al fine di poter segnalare eventuali problematiche e di acquisire familiarità con il sistema, rappresentando che laddove le criticità segnalate vengano superate nel periodo di proroga e non se ne presentino di nuove dal 1.4.2026 non verrà più disposta la sospensione del deposito esclusivamente telematico degli atti penali.**


Incarica il Presidente della sezione penale ed il Magrif penale, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di vigilare sul tempestivo adempimento di quanto necessario al fine di ottenere la piena utilizzabilità dell’applicativo, relazionando quindicinalmente al sottoscritto.

Dispone la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Magistrati e Funzionari dell'Ufficio addetti a funzioni penali, al Sig. Procuratore della Repubblica in sede, al R.I.D. penale, al Magrif penale, al Presidente del C.O.A. di Sassari, alla 7<sup>a</sup> Commissione del C.S.M., nonché al Ministero della Giustizia Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Dispone altresì l'inserimento del presente provvedimento nel sito internet del Tribunale

Sassari il 31 dicembre 2025.

Il Presidente Dott. Massimo Zaniboni



TRIBUNALE DI SASSARI  
*Depositato in Segreteria*

Sassari il 31 DIC. 2025

*Giudice Op*